

Autorità Idrica Toscana

STATUTO DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Versione approvata con deliberazione Assemblea n. 1/2015 del 12 gennaio 2015

Indice

- Art. 1 - Autorità idrica toscana
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Assemblea
- Art. 6 - Convocazione dell'assemblea
- Art. 7 - Consiglio direttivo
- Art. 8 – Svolgimento delle riunioni in videoconferenza
- Art. 9 – Il direttore generale
- Art. 10 – Il revisore unico dei conti
- Art. 11 - Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
- Art. 12 - Trasmissione degli atti fondamentali dell'AIT alle conferenze territoriali
- Art. 13 - Forme di consultazione dei comuni
- Art. 14 - Tutela dei diritti degli utenti
- Art. 15 - Spese di funzionamento
- Art. 16 – Principi di organizzazione dell'Autorità
- Art. 17 – Dirigenti
- Art. 18 – Conferimento di responsabilità dirigenziale
- Art. 19 – Procedimento amministrativo
- Art. 20 – Disciplina degli atti amministrativi
- Art. 21 – Pubblicazione degli atti dell'Autorità
- Art. 22 - Modifiche statutarie
- Art. 23 - Norma finale di rinvio

Art. 1

Autorità idrica toscana

1. L' autorità idrica toscana (AIT), istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (ATO) comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 69/2011 e di provvedere alla programmazione e al controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa nazionale, e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

Art. 2

Sede

1. L' AIT ha sede legale nel territorio del comune di Firenze.
2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Autorità Idrica Toscana

Art. 3

Funzioni

1. L'AIT, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 69/2011, svolge le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tali fini svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. L'AIT, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.
3. L'AIT si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nelle sei conferenze territoriali.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'AIT:
 - a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

Art. 5

Assemblea

1. L'assemblea svolge le funzioni di cui all'articolo 8 della l.r. 69/2011.
2. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della l.r. 69/2011 nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
3. L'assemblea è validamente costituita quando le conferenze territoriali hanno individuato la metà più uno dei suoi componenti.
4. I membri dell'assemblea durano in carica cinque anni. Alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro dell'assemblea per il periodo restante.
5. Entro il termine di durata dell'assemblea le conferenze territoriali devono procedere alla individuazione dei nuovi componenti; a tal fine ciascuna conferenza è convocata almeno 20 giorni prima di tale scadenza. Alla scadenza del termine per il rinnovo, nel caso in cui non sia stata individuata la metà più uno dei componenti, dei quali almeno due per ciascuna conferenza territoriale, ovvero in tutti i casi in cui, nel corso del quinquennio, venga meno il requisito di cui al precedente comma 3, è applicata la disciplina della proroga degli organi amministrativi prevista dalla normativa vigente.
6. L'assemblea elegge al suo interno il presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. A parità di voti è eletto presidente il componente dell'assemblea più giovane per età. Nelle more dell'elezione del presidente, ne assume le funzioni il sindaco del comune componente dell'assemblea

Autorità Idrica Toscana

anagraficamente più giovane.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente l'assemblea da lui delegato con atto scritto.
8. Le sedute dell'assemblea di norma sono pubbliche, salva la trattazione di argomenti riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. Delle convocazioni delle sedute è informato il comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 della l.r. 69/2011, al quale sono trasmessi gli atti della seduta. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito web dell'AIT.
9. In prima convocazione le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 69, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Dalla seconda convocazione le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti, a condizione che sia rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 della l.r. 69/2011, fatte salve le delibere relative allo statuto, al piano di ambito e alla scelta della forma di gestione che possono essere trattate solo in presenza della maggioranza richiesta in prima convocazione.
10. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero di componenti necessario alla validità della seduta.
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In prima convocazione lo statuto e le sue modifiche, nonché gli atti fondamentali di cui all'articolo 12, sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea; dalla seconda convocazione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le delibere relative allo statuto, al piano di ambito e alla scelta della forma di gestione che sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. Le votazioni avvengono per voto palese.
13. Sono dichiarati decaduti da membri dell'assemblea i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive dell'assemblea. A tal fine il Presidente dell'assemblea, in seguito all'avvenuto accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dall'Assemblea, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.
14. In caso di decadenza di un membro dell'Assemblea, la Conferenza Territoriale cui appartiene il membro decaduto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza, nomina il nuovo componente nell'Assemblea; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Conferenza Territoriale competente procede all'individuazione del membro che sostituisce quello decaduto.
15. La procedura di cui al comma precedente opera anche in caso di dimissioni presentate da un membro dell'assemblea. In tale ipotesi il termine per la sostituzione decorre dalla presa d'atto di dette dimissioni da parte dell'assemblea medesima.

Autorità Idrica Toscana

16. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente. In caso di assenza o impedimento dell'assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura regionale competente.
17. L'assemblea disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento delle proprie sedute.

Art. 6

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel medesimo avviso può essere indicata la data della seconda convocazione.
3. La convocazione dell'assemblea da parte del presidente può essere richiesta da almeno venti componenti della stessa o dal direttore generale. In tali ipotesi il presidente ha l'obbligo di riunire l'assemblea entro un mese dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal presidente e può essere integrato su richiesta di almeno venti componenti dell'assemblea o su richiesta del direttore generale.
5. Nei casi d'urgenza, l'assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'AIT a disposizione dei rappresentanti. Nei casi d'urgenza di cui al comma 5, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.
7. Il segretario dell'assemblea, incaricato dal direttore generale, cura la redazione del verbale delle sedute dell'assemblea medesima.

Art. 7

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo svolge le funzioni di cui all'articolo 11 della l.r. 69/2011; formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa. In particolare, qualora l'assemblea, previa definizione dei criteri generali, dimanda al direttore generale la loro attuazione mediante l'approvazione di specifici atti, il consiglio direttivo esprime su di essi parere preventivo in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi formulati dall'Assemblea.
2. Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 69/2011, è composto da tredici membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 80 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme

Autorità Idrica Toscana

sul sistema delle autonomie locali), scelti tra i sindaci dei comuni collocati nella graduatoria prevista all'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011. E' garantita la rappresentanza di almeno due componenti per ciascuna conferenza territoriale.

3. Il consiglio direttivo rimane in carica fino alla scadenza dell'Assemblea. Ai componenti del consiglio si applica la disposizione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Statuto. Nel caso di dimissioni dalla carica di componente del consiglio direttivo, il subentrante deve essere individuato tra i comuni appartenenti alla medesima conferenza territoriale del dimissionario.
4. Il consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della l.r. 69/2011, elegge al proprio interno il presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Nelle more dell'elezione del presidente, ne assume le funzioni il sindaco del comune componente del consiglio anagraficamente più giovane.
5. Il presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti sarà eletto presidente il membro più giovane per età.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo da lui delegato con atto scritto.
7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
8. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
9. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare con funzioni consultive e senza diritto di voto l'assessore regionale competente per materia. In caso di assenza o impedimento dell'assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8

Svolgimento delle riunioni in videoconferenza

1. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono riunirsi mediante collegamento telematico audio-video (videoconferenza) tra la sede legale e le sedi delle conferenze territoriali, ove precisato nell'avviso di convocazione.
2. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere indentificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.
3. Presso ciascuna conferenza territoriale il Direttore Generale incarica un dipendente dell'Autorità per le funzioni di segretario della riunione "locale", al quale è demandata la verifica della presenza dei componenti, la validità delle eventuali deleghe, la possibilità di intervento in tempo

Autorità Idrica Toscana

reale, la regolarità delle votazioni, e che avrà il compito di dare esecuzione alle direttive del presidente.

4. Qualora non fosse possibile il collegamento con una o più conferenze territoriali, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente, ferme restando le deliberazioni assunte fino alla sospensione; la seduta potrà riprendere al totale ripristino del collegamento e previa verifica della sussistenza del numero legale richiesto.
5. Per ciascuna riunione svolta in videoconferenza viene effettuata una videoregistrazione, che sarà conservata presso la sede legale dell'Autorità.

Art. 9

Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana

1. Ciascuna conferenza territoriale è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione.
2. Nei casi d'urgenza, ciascuna conferenza territoriale può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei rappresentanti presso le strutture periferiche dell'AIT. Nei casi d'urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.
4. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono approvate, nella seduta in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che la compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. Dalla seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
5. Nell'atto di convocazione il presidente della conferenza territoriale, su specifici argomenti, può richiedere la partecipazione alla riunione del direttore generale.
6. La convocazione della conferenza territoriale può essere richiesta da un terzo dei comuni facenti parte della conferenza stessa.
7. In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

Art. 10

Il direttore generale

1. Il direttore generale è legale rappresentante ed organo di amministrazione dell'AIT, e svolge in particolare le funzioni di cui all'articolo 10 della l.r. 69/2011.

Autorità Idrica Toscana

2. Il direttore generale è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente dalla Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali, individuati in esito ad una procedura di selezione pubblica.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'AIT è attribuita al presidente dell'assemblea.
5. Il contratto disciplina la revoca dell'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
6. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima secondo le modalità previste dall'articolo 9 della l.r. 69/2011.
7. Nel caso nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, l'assemblea individua il direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 11

Il revisore unico dei conti

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992 in esito all'espletamento di una procedura di selezione pubblica.
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 12 della l.r. 69/2011.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, e relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 12

Trasmissione degli atti fondamentali dell'AIT alle conferenze territoriali

1. Entro quindici giorni dalla loro adozione e ai soli fini informativi, il direttore generale dell'AIT provvede a trasmettere alle conferenze territoriali gli atti fondamentali di cui al comma 2 deliberati dall'assemblea.

Autorità Idrica Toscana

2. Ai fini di cui al comma 1, sono atti fondamentali:
 - a) il bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - b) il piano d'ambito e le sue revisioni;
 - c) il piano operativo pluriennale e le sue revisioni;
 - d) la determinazione della tariffa;
 - e) la scelta delle forme di gestione del servizio e le relative procedure;
 - f) la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio.

Art. 13

Forme di consultazione dei comuni

1. L'assemblea promuove forme di consultazione e partecipazione dei comuni appartenenti all'ATO in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'AIT stessa.

Art. 14

Tutela dei diritti degli utenti

1. Il direttore generale assicura che il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sulla erogazione dei servizi pubblici locali contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

Art. 15

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'AIT gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, secondo i criteri e le modalità definite dall'assemblea. In attesa di tale determinazione, restano valide le disposizioni approvate dalle disciolte autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).

Art. 16

Principi di organizzazione dell'Autorità

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa regionale, l'AIT è dotata di una struttura centrale di livello regionale e di strutture operative di livello territoriale che operano con riferimento agli ambiti delle conferenze territoriali.
2. L'organizzazione degli uffici dell'AIT è improntata alla istituzione, presso la struttura di livello regionale, di uffici unificati per lo svolgimento delle funzioni di carattere generale e per il coordinamento delle funzioni svolte a livello territoriale, ed all'utilizzo delle sedi territoriali per le funzioni di rapporto con l'utenza, di supporto ai Sindaci delle conferenze territoriali e alle altre amministrazioni pubbliche di riferimento.
3. L'assetto organizzativo dell'AIT, definito dal Direttore Generale, si fonda sui principi del buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 17

Dirigenti

1. Il Direttore Generale sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti dell'Autorità, ove previsti

Autorità Idrica Toscana

nella dotazione organica dell'AIT, e dei responsabili dei servizi.

2. Nel rispetto delle attribuzioni e degli indirizzi del Direttore Generale, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione, improntati al principio per cui agli stessi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Autorità verso l'esterno.
3. I dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Autorità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.

Art. 18

Conferimento di responsabilità dirigenziale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'AIT sono assegnati dal Direttore Generale con provvedimento motivato, sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione dell'AIT.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura delle qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità di selezione fissate dal regolamento di organizzazione dell'Autorità.

Art. 19

Procedimento amministrativo

1. L'Autorità informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione ed economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto delle normative, nazionali e regionali, in materia di procedimento amministrativo.
2. L'Autorità disciplina i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. L'Autorità provvede alla disciplina dei singoli procedimenti, individuando gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, e garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

Art. 20

Disciplina degli atti dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti del Direttore Generale sono immediatamente esecutivi, salvo che nell'atto stesso venga stabilita la sospensione degli effetti fino a un termine determinato.
2. Compete al Direttore la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Alla proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, e ai decreti del Direttore Generale costituenti esplicazione delle funzioni di governo, sono allegati la relazione istruttoria e

Autorità Idrica Toscana

il relativo parere di regolarità tecnica, il parere di regolarità amministrativa ed il parere in ordine alla regolarità contabile.

3. I pareri di cui al punto precedente sono inseriti nella deliberazione dell'Assemblea, la quale, ove non intenda conformarsi agli stessi, deve darne adeguata motivazione.
4. I decreti del Direttore Generale costituenti esplicazione delle funzioni di gestione e le determinazioni sono immediatamente esecutivi, salvo quelli che comportino impegno di spesa, che diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Ai decreti del Direttore Generale costituenti esplicazione delle funzioni di gestione sono allegati inoltre la relazione istruttoria e il relativo parere di regolarità tecnica.

Art. 21

Pubblicazione degli atti dell'Autorità

1. Gli atti dell'Autorità sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, all'Albo on-line dell'Autorità, collocato sulla home page del sito istituzionale dell'ente (www.autoritaidrica.toscana.it), e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito web.
2. La pubblicazione degli atti all'Albo on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve, e con essa si intendono assolti tutti gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale.
3. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale affissione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
4. Il Direttore Generale provvede con proprio regolamento a definire la disciplina delle procedure di pubblicazione dei documenti sull'Albo on-line.

Art. 22

Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal presidente dell'assemblea o, in alternativa, da almeno venti componenti dell'assemblea medesima.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall'assemblea con le modalità previste dall'articolo 5, comma 11.
3. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del direttore generale.

Art. 23

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.